REGOLAMENTO (CE) N. 1589/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/98 [4], stabilisce le modalità d'applicazione nel caso di uno scambio nell'ammissibilità delle superficie; che occorre semplificare e rendere meno rigide tali modalità;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 stabilisce le condizioni di ammissibilità delle superfici seminate a coltivazione mista di cereali, semi oleosi e piante proteiche;

considerando che in Finlandia i piselli da foraggio sono seminati tradizionalmente in coltivazione mista con i cereali per motivi agronomici; che il raccolto misto così ottenuto è composto principalmente di piselli da foraggio; che è quindi opportuno considerare le superfici suddette come superfici coltivate a piante proteiche;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 dispone che i produttori di colza e ravizzone possano fruire dei pagamenti compensativi soltanto se utilizzano sementi di qualità e varietà specificate;

considerando che i produttori possono d'ora in poi disporre di nuove varietà di colza e ravizzone che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti; che tali varietà dovrebbero essere inserite nell'elenco apposito;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. I casi di cui al quarto comma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono quelli in cui il produttore è in grado di fornire ragioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda, a condizione che lo Stato membro abbia verificato che altri motivi validi non ostino a tale scambio, in particolare per quanto riguarda i rischi per l'ambiente. In nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi dell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di notifica preventiva e di approvazione di tali scambi.

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in seguito a tali scambi.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

«tuttavia in Finlandia, quando vengono seminati cereali mescolati a piante proteiche, il pagamento compensativo per le piante proteiche viene concesso, a richiesta dell'interessato, a condizione che quest'ultimo dimostri alle autorità competenti che la coltura delle piante proteiche è predominante nella coltura mista.»

3) L'allegato II è modificato come segue:

a) sono aggiunte le seguenti varietà:

«Bruno, Colstar, Corigan, Ermes, Phoenix, Renoir, VDH1460-88»;

b) anziché «Sheyenne» leggasi «Cheyenne».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/1999.

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.
[3] GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
[4] GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione